



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREA 2 "TRASPARENZA, LEGALITÀ E CONTENZIOSO"

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO la legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e s.m.i.;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 68 della Legge regionale 19 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. n. 12 del 27/06/19 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” (in GURS n. 33/2019);

VISTA la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale*”;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15/04/2021 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021 - 2023*”;

VISTO il D.P.R. n. 2802 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Mario Candore l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata di tre anni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 14/06/2020;

VISTO il D.D.G n. 1229 del 5/8/2019, con il quale, al Dott. Fabio Donato, è stato conferito l’incarico di Dirigente responsabile dell’Area 2 “Trasparenza, Legalità e Contenzioso”;

VISTO il D.D.G. n. 1262 del 8/8/2019, con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla gestione dei capitoli n. 155317 e 150516;

VISTO il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 289/2017 del 22/03/2017 R.G. n. 827/2017 e notificato all’Assessorato Reg. Agricoltura il 27/03/2017;

VISTA la sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. IV) n. 3307/2020 R.P.C. n. 608/2020 R.R. pubblicata il 04/12/2020;

CONSIDERATO che con la sopra citata sentenza del TAR Sicilia l'Amministrazione regionale è stata condannata, al risarcimento del danno per il mancato svolgimento di n. 11 giornate lavorative nel corso dell'anno 2015 da parte del ricorrente, in qualità di lavoratore forestale rientrante nella fascia di garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative, a causa dalla carenza di fondi all'uopo disponibili per l'anno 2015, oltre interessi legali e spese legali e giudiziali varie, come dai suddetti titoli esecutivi:

a) al pagamento della retribuzione non corrisposta per n. 11 giornate lavorative, dovuta a titolo di risarcimento del danno, giusta sentenza del TAR di Catania n. 3307/2020, ammontante a € **804,80**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (12/2015 – 06/2021) pari ad € **43,67**;

b) al pagamento delle spese legali liquidate per € **150,00**, oltre accessori di legge, giusto decreto ingiuntivo n. 289/2017 e per € **250,00** oltre spese, iva e cpa, come da sentenza del TAR di Catania n. 3307/2020.

VISTA la parcella pro-forma presentata dall'Avvocato Emilio Mascheroni a saldo dei compensi del procedimento monitorio avanti il Tribunale di Siracusa, decreto ingiuntivo n. 289/2017, ammontante a complessivi € **218,86**, ove il legale dichiara di trovarsi in regime fiscale ordinario;

VISTA la parcella pro-forma presentata dall'Avvocato Emilio Mascheroni a saldo dei compensi del giudizio per l'ottemperanza avanti il TAR di Catania, sentenza n. 3307/2020, ammontante a complessivi € **364,78** ove il legale dichiara di trovarsi in regime fiscale ordinario;

VISTI i prospetti di calcolo giustificativi delle somme giudizialmente dovute predisposti dall'Area 2;

CONSTATATO che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 289/2017 del 22/03/2017 R.G. n. 827/2017, è stato notificato in copia estrapolata dal fascicolo telematico e che la stessa non riporta il numero, la data ed il numero di registro generale, ma riporta l'esatto nominativo del ricorrente **VINCI Sandro** ed il suo corretto codice fiscale: XXXXXXXXXX;

CONSTATATO altresì che la sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. IV) n. 3307/2020 R.P.C. n. 608/2020 R.R., nella sezione "fatto e diritto" alla pagina 2 rigo 9, pur facendo riferimento al corretto decreto ingiuntivo n. 289/2017, riporta il nominativo di un diverso soggetto (Menta Paolo) mentre nell'incipit a pag. 1 rigo 7 riporta il corretto ricorrente Sig. Vinci Sandro;

VISTI i chiarimenti forniti dall'Avv. Emilio Mascheroni, con mail del 29/7/2021 ore 18:09, in merito alle superiori discrasie, per come testualmente di seguito si riportano:

"Da "emilio mascheroni" <mascheronistudiolegale@gmail.com>
"area2.svilupporurale@regione.sicilia.it" <area2.svilupporurale@regione.sicilia.it>, "donato fabio -
A Az. Foreste" <fdonato@regione.sicilia.it>, "fabrizio.miserendino@regione.sicilia.it"
<fabrizio.miserendino@regione.sicilia.it>

Data giovedì 29 luglio 2021 - 18:09

Fwd: OSSERVAZIONI VINCI SANDRO

Egr. dott. Donato,

facendo seguito alle osservazioni in ordine al procedimento in oggetto si specifica quanto segue:
vista

- la mancata indicazione nel provvedimento di ingiunzione dei numeri identificativi, si precisa che l'ingiunzione relativa al sig. Vinci Sandro e notificata all'Assessorato è **conforme al duplicato informatico contenuto nel fascicolo telematico dal quale è estratto recante numero R.g. 827/2017** così come certificato nella relata di notifica che attesta che il provvedimento di accoglimento del ricorso monitorio promosso da Vinci Sandro nato a Sortino (SR) il 18.05.1974 (C.F. VNCSDR74E18I864G) è riferito al decreto ingiuntivo n. 289/2017 del 22.03.2017.

- l'errata indicazione nella sentenza di ottemperanza nella sezione "fatto e diritto" del nominativo Menta Paolo, si specifica che la sentenza di accoglimento n. 3307/2020 del 04/12/2020 **ha correttamente individuato in prefazione l'ottemperanza del provvedimento di ingiunzione (d.i. 289/2017 - rg 827/2017) e la persona del**

ricorrente Vinci Sandro come sopra già identificato.

Inoltre, tali dati, sia in ordine al provvedimento che alla persona del ricorrente, sono corrispondenti al ricorso per ottemperanza notificato all'Amministrazione Regionale.

pertanto, l'errata indicazione del nominativo Menta Paolo nella parte motiva della sentenza (fatto e diritto) è da ritenersi mero errore materiale stante la corretta individuazione nella parte introduttiva sia del ricorrente che del provvedimento come sopra attestato e degli importi da corrispondere.

RILEVATO E RITENUTO corretto ed esatto quanto esaurientemente chiarito dal legale di controparte, concordando con esso;

ACCERTATO ED ATTESTATO sulla base della documentazione fascicolare che il ricorrente e creditore giudiziale a favore del quale sono stati emessi

-il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 289/2017 del 22/03/2017 R.G. n. 827/2017 e notificato all'Assessorato Reg. Agricoltura il 27/03/2017;

-la sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. IV) n. 3307/2020 R.P.C. n. 608/2020 R.R. pubblicata il 04/12/2020;

è il **Sig. Vinci Sandro** nato a [REDACTED]

CONSIDERATO che il legale di controparte è espressamente distrattario per le somme di spettanza relative al solo giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, ma non anche per quelle di cui al giudizio per l'ottemperanza avanti il TAR di Catania, per le quali si provvederà a liquidarle in favore del ricorrente Sig. Vinci Sandro;

CONSIDERATO che il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% è sempre riconosciuto ex lege ex artt. 13 comma 10 legge 247/2012 e 2 comma 2 D.Min. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 in GURI n. 77/2014 anche a prescindere da una espressa indicazione in sentenza (ex pluris Cass. Civ. sent. n. 17046/2015, Cass. sent. nn. 23053/2009 e 8512/2011);

RITENUTO che la ritenuta d'acconto vada applicata solo alle spese legali riconosciute con decreto ingiuntivo n. 287/2017 per un importo pari ad € **34,50**, come da detto prospetto di verifica spese legali, ai sensi dell'art. 25 "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi" del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e rilevato che si tratta di redditi di natura professionale, in quanto vi è distrazione delle spese a favore del legale ed il pagamento dovrà quindi effettuarsi direttamente allo stesso;

CONSIDERATO che l'art. 73 comma 1 lettera a) del D. L.vo n. 23/6/2011 n. 118 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni, nascenti, come nel caso di specie, da sentenze esecutive, essendo oltretutto giunti alla definizione del giudizio di ottemperanza con l'emissione della relativa sentenza;

CONSIDERATO che sul capitolo **155317** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)" **possono gravare** le somme in argomento, aventi tutte natura di risarcimento danni (quanto alla sorte capitale, come anche specificato nei suddetti titoli esecutivi) e di rimborso di "spese legali e giudiziarie nei contenziosi", anch'esse ricadenti nelle "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" e possono quindi essere imputate allo stesso cap. 155317, rientrando la liquidazione delle stesse tra le competenze per quest'area giusta D.P.R.S. n. 12 del 27/06/19 (in GURS n. 33/2019): "...Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi esecutivi, pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, **nonché spese legali e giudiziarie nei contenziosi. Rimborsi...**";

VALUTATO che debba, per il caso di specie, procedersi a dare esecuzione ai suddetti titoli esecutivi, facendo gravare sul cap. **155317** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)" sia le somme per **sorte capitale ed accessori** che quelle per le correlate **spese legali e giudiziali ed accessori** attraverso l'emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso come oltre specificato;

PRESO ATTO che è nominato dall’Autorità giudiziaria nella sentenza per l’ottemperanza il Commissario ad Acta, con poteri sostitutivi di quelli dell’intera Amministrazione resistente in tutti i suoi rami ed articolazioni ed allo stesso spetta anche individuare le procedure, i fondi ed i correlati capitoli da utilizzare per ottemperare ai titoli esecutivi di cui alla sentenza del TAR per l’ottemperanza, anche onde evitare da parte dei legali dei ricorrenti la proposizione di incidenti di esecuzione con aggravio di spese per la finanza regionale, stante che l’Amministrazione risulterebbe comunque, anche in tale fattispecie, soccombente;

PRESO ATTO altresì che il nominato Commissario ad Acta non ha proceduto al suo insediamento e che pertanto, con il presente atto, si procede alla liquidazione delle spese giudizialmente dovute e discendenti dai richiamati titoli esecutivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 917/86 (TUIR) non assumono rilevanza reddituale le indennità o risarcimenti dati per reintegrare il patrimonio o per risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, così pure il risarcimento previsto dal giudice del lavoro in favore del ricorrente ha natura ristoratrice in quanto, il risarcimento de quo, scaturisce dal mancato svolgimento di varie giornate lavorative, potendosi quantificare il danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte, alle quali, pertanto, non vanno applicate ritenute fiscali;

VISTA la scheda della partita debitoria trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota prot. n. 59998 del 2/8/2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, a mezzo di emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso delle somme giudizialmente dovute, a favore dei creditori:

- **Sig. Vinci Sandro** nato a [REDACTED], per € **1.213,25** (*euro milleduecentotredici/25*);
- **Avv. Mascheroni Emilio**, nato a [REDACTED], per € **184,36** (*euro centottantaquattro/36*);
- **Regione Siciliana – Tesoreria** p. iva 80012000826 per ritenuta d’acconto del 20% pari ad € **34,50** (*euro trentaquattro/50*);

per un totale complessivo lordo di € **1.432,11** (*euro millequattrocentotrentadue/11*), così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita:

Sorte capitale	€ 804,80
Interessi legali (12/2015 – 05/2021)	€ 12,28
Rivalutazione monetaria (indice istat FOI generale)	€ 31,39
Compensi professionali liquidati con D.I. n. 287/2017	€ 150,00
Spese generali 15%	€ 22,50
c.p.a 4%	€ 6,90
Totale imponibile	€ 179,40
Iva al 22%	€ 39,46
totale compensi	€ 218,86
Ritenuta d’acconto 20%	€ 34,50
Totale netto	€ 184,36

Compensi professionali liquidati con sentenza TAR Catania n. 3307/2020	€ 250,00
Spese generali 15%	€ 37,50
c.p.a 4%	€ 11,50
Totale imponibile	€ 299,00
Iva al 22%	€ 65,78
Totale compensi e spese legali liquidate con sentenza TAR Catania n. 3307/2020 da liquidare al ricorrente Sig. Vinci Sandro	€ 364,78
Totale sorte capitale attualizzata (12/2015 – 06/2021)	€ 848,47
Totale spese legali comprensive di oneri ed accessori	€ 549,14
Totale ritenute d'acconto 20%	€ 34,50
Totale complessivo	€ 1.432,11

da imputare sul capitolo di spesa 155317 codice siope U.1.10.05.04.001 – esercizio finanziario 2021 e da versare rispettivamente a favore dei creditori, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, mediante accredito sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- per € **1.213,25** (*euro milleduecentotredici/25*) in favore del Sig. Vinci Sandro, come sopra individuato, sul conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED] ed intestato a Vinci Sandro;
- per € **184,36** (*euro centottantaquattro/36*) in favore dell'Avv. Mascheroni Emilio come sopra individuato, sul conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED] ed intestato allo stesso;
- per € **34,50** (*euro trentaquattro/50*) in favore della Regione Siciliana – Tesoreria, come sopra individuata, mediante commutazione in quietanza d'entrata sul Capo 6, capitolo 1023, articolo 4, quale ritenuta d'acconto, come sopra specificata.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed a quanto stabilito dal combinato disposto dei seguenti titoli esecutivi:

- decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 289/2017 del 22/03/2017 R.G. n. 827/2017 e notificato all'Assessorato Reg. Agricoltura il 27/03/2017;
- sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. IV) n. 3307/2020 R.P.C. n. 608/2020 R.R. pubblicata il 04/12/2020;

di provvedere alla liquidazione e pagamento, mediante emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso, della complessiva somma di € **1.432,11** (*euro millequattrocentotrentadue/11*), così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita, da far gravare sul cap. 155317 codice siope U.1.10.05.04.001 per l'esercizio finanziario 2021, in favore dei creditori:

- **Vinci Sandro** nato a [REDACTED], per € **1.213,25** (*euro milleduecentotredici/25*), di cui € **848,47** (*euro ottocentoquarantotto/47*) per sorte capitale comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali ed € **364,78** (*euro trecentosessantaquattro/78*) per spese legali liquidate con sentenza del TAR di Catania (Sezione IV) n. 3307/2020, da far gravare sul cap. 155317 per l'esercizio finanziario 2021, mediante accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED] ed intestato a Vinci Sandro.
- **Avv. Mascheroni Emilio**, nato a [REDACTED] per € **184,36** (*euro centottantaquattro/36*) per spese legali liquidate con decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 289/2017, da far gravare sul cap. 155317 per l'esercizio finanziario 2021, mediante accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED] ed intestato allo stesso.
- **Regione Siciliana – Tesoreria** p. iva 80012000826 per ritenuta d'acconto del 20% pari ad € **34,50** (*euro centotre/50*), mediante commutazione in quietanza d'entrata sul cap 1023, art. 4 capo 6.

Art. 2) I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la registrazione ai sensi dell'art. 9 L.R. 15 aprile 2021 n. 9.

Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici all'impegno, liquidazione e pagamento, ove non firmati digitalmente, sono copia conforme all'originale conservati presso l'Area 2 di questo Dipartimento, nel rispetto anche della Circolare n. 10/2020 prot. n. 22882 del 12.5.2020, e successive, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Unità di Staff 1 "Coordinamento, Monitoraggio dell'Attività del Dipartimento e valutazioni" in tema di "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali".

Il presente atto e la documentazione afferente è come sopra trasmessa alla suddetta competente Ragioneria con le modalità previste dalle circolari nn. 11/2021 e 9/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione.

Palermo, **02/08/2021**

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
f.to (avv. Fabio Donato)